

STATUTO

ART. 1

COSTITUZIONE, SEDE E NATURA GIURIDICA

È costituita, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 2001, n. 254 e dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/88, la Fondazione universitaria denominata “*MARUFFI ROMA TRE*”.

Sono fondatori l'Università degli Studi Roma Tre (d'ora in avanti denominata “Università”) ed i fratelli Maruffi.

La Fondazione ha sede in Via Ostiense n. 159, 00154 Roma, sede dell'Università.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, secondo la vigente normativa, non ha fini di lucro ed opera esclusivamente per il raggiungimento degli scopi elencati nell'art. 2 del presente Statuto.

La Fondazione persegue i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla sua natura giuridica ed opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

Lo Statuto è deliberato dagli enti fondatori ed è sottoposto al parere del Ministero dell'Università e della Ricerca. La stessa procedura si applica alle eventuali modifiche di Statuto.

ART. 2

SCOPI

La Fondazione persegue finalità di supporto alla didattica ed alla ricerca nell'interesse esclusivo dell'Università degli Studi Roma Tre.

Per il perseguimento di dette finalità la Fondazione può, fra l'altro:

- a) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati da destinare agli scopi della Fondazione, funzionalizzati agli obiettivi individuati dall'Università Roma Tre;
- b) stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati in relazione al proprio oggetto;
- c) amministrare e gestire i beni di cui abbia la proprietà o il possesso;
- d) promuovere seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti, nell'ambito delle strutture di proprietà/pertinenza.

La Fondazione, inoltre, può svolgere le seguenti attività a favore e/o per conto dell'Università:

1. promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca all'interno degli specifici ambiti di interesse dell'Università Roma Tre;
2. realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni degli studenti;
3. supporto all'organizzazione di *stage* e di altre attività formative;
4. allestimento di apposite strutture per ospitare studenti o docenti visitatori, convegnisti.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento dell'Università, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione e che il Consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- b) dai proventi delle attività proprie che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- c) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- d) da eventuali contributi erogati dagli Enti Nazionali e Comunitari.

La gestione del patrimonio si ispira al criterio dell'economicità.
Non può essere disposta la distribuzione degli utili.

ART. 4 FONDI DI GESTIONE

Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone:

- a) di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statuari non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b) dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio.

ART. 5 PARTECIPAZIONI ED ADESIONI

Con Regolamento adottato dalla Fondazione con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo all'uopo definite dall'Università, saranno individuate le modalità di partecipazione alla Fondazione medesima di eventuali enti pubblici o soggetti privati in qualità di «Partecipanti istituzionali» o «Partecipanti», ai sensi dell'art. 6 del sopracitato D.P.R. 254/01.

Assumono la qualifica di «Partecipanti istituzionali» alla Fondazione, previo gradimento della stessa e dell'ente di riferimento, enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi di denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione della fondazione.

Assumono la qualifica di «Partecipanti» enti ed amministrazioni pubbliche e soggetti privati che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione.

ART. 6 ORGANI

1. Sono organi della fondazione:

- a. il Presidente;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 PRESIDENTE

Il Presidente è il Rettore *pro tempore* dell'Università.

Il Presidente ha la direzione della Fondazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. A lui spetta la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro 15 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione può comunque delegare in via continuativa al Presidente o ad altri suoi membri, in tutto od in parte, i propri poteri.

In caso di assenza o impedimento per qualsiasi causa del Presidente, le sue funzioni saranno

esercitate da altro membro del Consiglio appositamente designato dal Consiglio stesso.
La carica di Presidente è a titolo gratuito.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione presieduto dal Presidente della Fondazione e composto da due membri esterni all'Ateneo, uno designato dal Rettore pro tempore dell'Università, sentito il C.d.A., uno designato dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere rinominati.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un direttore generale, definendone con l'atto di nomina i relativi compiti.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i, che resterà/anno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Sulla base delle disponibilità di bilancio della Fondazione, i Consiglieri potranno percepire somme a titolo di rimborso spese (gettone di presenza) il cui ammontare non potrà superare il 25% delle indennità annue corrisposte ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – POTERI

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- individuare eventuali dipartimenti operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei Responsabili;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto.

ART. 10

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente sia nella prima che nella seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

ART. 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo interno della Fondazione e svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi, compreso il Presidente, nonché da tre componenti supplenti al fine di assicurare il normale funzionamento dell'organo.

Il Presidente è designato dall'Università, con deliberazione del suo Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore *pro tempore*, fra soggetti in possesso del requisito dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, nell'ambito delle categorie e con le stesse modalità previste per la nomina del presidente dell'organo di revisione dell'Università.

Almeno due componenti, compreso il Presidente, sono designati dall'Università e sono scelti fra i dipendenti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica e del Ministero dell'Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile presso istituzioni universitarie.

I componenti del Collegio restano in carica cinque anni e possono essere rieletti. Ai membri effettivi del Collegio spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità fissa annua nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che determina altresì il trattamento spettante ai componenti supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e ogni volta che lo richiede un componente. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi del Collegio e dei singoli Revisori, in apposito libro. Il libro è tenuto a cura del Collegio medesimo, nella sede della Fondazione.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 12

STRUTTURE AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO

Nella prima fase di avvio della Fondazione, per tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione amministrativo-contabile, la Fondazione potrà avvalersi delle competenze e del supporto operativo dell'Area Finanziaria e dell'Area Contratti e Contenzioso dell'Università.

ART. 13

ESERCIZIO FINANZIARIO

Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio entro il 30 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio. In presenza di particolari ragioni, l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

ART. 14
SCRITTURE CONTABILI E DI BILANCIO

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Il bilancio di esercizio è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili, ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione nei termini previsti per le società per azioni. Il bilancio deve essere certificato da società abilitata.

Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa all'Università.

ART. 15
PERSONALE

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

L'eventuale distacco temporaneo o altra posizione analoga di personale dell'Università presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal contratto regolamento del personale tecnico-amministrativo dell'Università, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali dell'Università.

ART. 16
SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

Per l'esecuzione della liquidazione, l'Università nomina uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'Università.

L'Università provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti quando le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione e nel presente Statuto non possono attuarsi.

ART. 17
NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti.